




REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
nella causa 238/2013 RG pendente tra


R.  C. , rappresentata e difesa dall'avv. 
-RICORRENTE


contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
rappresentata e difesa dall'Avv. 
-CONVENUTA

in punto a: opposizione a cartella di pagamento per debiti previdenziali

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 21/2/2013 diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia la dr.  conveniva in giudizio la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, opponendosi alla cartella di pagamento n.095 2012 0017182885000 portante l'importo di € 788,88 inerente a sanzioni relative al mancato invio dei mod.5/2008 e 5/2009.

La ricorrente espone di essere stata iscritta all'Ordine degli Avvocati di  per breve periodo (dal 20/10/2006 al 8/2/2008) e di essersi poi definitivamente cancellata dall'Albo per essere passata alle dipendenze del Ministero del Lavoro.



Di avere poi trasmesso alla Cassa Forense la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ma di averne ommesso la trasmissione per gli anni 2007 e 2008 (anno in cui per altro è stata iscritta solo poco più di un mese).

A tale omissione è conseguita la comminazione della sanzione di cui è causa, che la dr. R. [redacted] censura come illegittima sotto numerosi profili, sintetizzabili in carenze formali della cartella, della procedura sanzionatoria, nella prescrizione del credito, nell'applicabilità del regime di cui alla L.689/81.

Si costituiva nei termini la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense sostenendo il proprio corretto operato sia formale che sostanziale; e svolgendo domanda riconvenzionale per la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo contenuto in cartella in caso di suo annullamento per vizi formali.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 26 marzo 2014 la stessa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, e va dunque posta nel nulla la cartella esattoriale opposta, ridotta la sanzione applicabile, e in tal senso accolta la domanda riconvenzionale della Cassa.

In ordine alle eccezioni formali delle quali sarebbe viziata la cartella esattoriale, è esatto quanto afferma la Cassa sia con riguardo alla propria carenza di legittimazione passiva, avendo titolo per poter stare in giudizio solo Equitalia e cioè l'ente esattore, che forma i documenti cartacei a seguito dell'iscrizione a ruolo da parte della Cassa (ultimo atto compiuto dalla medesima a tutela del proprio credito, che viene successivamente 'affidato' alla riscossione) e si occupa delle notifiche e degli ulteriori atti di esecuzione; sia con riguardo alla tardività dell'opposizione, posto che i vizi che attengono alla regolarità formale del titolo possono essere fatti valere solo mediante l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., da proporsi entro 20 gg. dalla notifica, termine che nel caso in esame non è stato rispettato.

Quanto alle ragioni per le quali è stata irrogata la sanzione, le stesse sono espresse con chiarezza (a fronte per altro della complessa ed articolata difesa della ricorrente) nella cartella esattoriale opposta, ove compare il preciso riferimento normativo accanto alla sanzione comminata (cfr. pg.2 della cartella -doc.1 ric.).

Quanto alla prescrizione per la sanzione per l'anno 2007, premesso che la stessa ha durata pacificamente quinquennale, è esatto ritenere che essa decorra dalla data



in cui è stata commessa la violazione, che è da identificarsi nel termine ultimo per inoltrare il mod.5 dell'anno precedente, e cioè il 30/9 di ogni anno successivo, come da art.7 del regolamento della Cassa stessa (cfr.doc.12 CF), e dunque la sanzione per l'anno 2007 (dovendosi la dichiarazione presentare tassativamente entro il 30/9/2008) si sarebbe prescritta il 30/6/2013.

Neppure applicabile al caso in esame quanto previsto dall'art.17 L.576/80, e cioè che la sanzione non si applica a fronte dell'esenzione prevista per i primi due anni di iscrizione all'Albo.

In realtà, il successivo regolamento per la disciplina delle sanzioni, approvato con DM 20/11/2000, che fa riferimento agli anni successivi al 2005 e dunque applicabile al caso in esame, prevede all'art.5 comma 1 tre ipotesi sanzionabili: l'omissione dell'invio, il semplice ritardo, la comunicazione non conforme al vero. Solo per l'ipotesi di ritardo il comma 3 del citato articolo prevede testualmente l'esonero relativamente al primo anno solare di iscrizione, esonero successivamente esteso anche al secondo anno.


Nel caso in esame si discute di omesso invio e non di ritardo, di talchè non opera alcuna esenzione.

E' poi radicalmente da escludersi l'applicazione alla disciplina (anche sanzionatoria) della Cassa Forense della L.689/81, atteso che la Cassa è una fondazione di diritto privato che opera pacificamente in regime privatistico, commina sanzioni civili e non già amministrative, e non è in alcun modo equiparabile ad una pubblica amministrazione, che ha poteri sanzionatori generali ed estesi nei confronti della collettività.

L'unica censura che ad avviso di questo Giudice coglie nel segno è quella relativa alla violazione della procedura prevista nel capo II del regolamento della Cassa per la disciplina delle sanzioni di cui al già citato DM 20/11/2000 successivamente modificato, che prevede la necessità -art.10- di dare avviso all'interessato dell'inadempimento a mezzo di lettera raccomandata, e solo all'esito della procedura di opposizione interna l'accertamento diventa definitivo e può essere iscritto a ruolo.

Il citato articolo prevede che la Raccomandata sia inviata all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa che nel caso in esame era a [REDACTED] via [REDACTED] mentre è pacifico che la Cassa abbia inviato la raccomandata alla residenza presente sulla denuncia dei redditi 2007 della ricorrente, e cioè a



 -cfr. doc.3 CF.

Pertanto, la procedura prevista dal citato articolo non è stata rispettata, e ciò comporta, a parere del Giudice, il medesimo trattamento, con riguardo alle sanzioni comminate previsto dall'art.13 del Nuovo Regolamento, e cioè la riduzione di un terzo delle sanzioni comminate in caso di adesione all'accertamento, adesione che non è stata resa possibile all'interessata a causa dell'erronea comunicazione dell'avviso di cui sopra.

Ne consegue che, operando in analogia, le sanzioni comminate dalla Cassa mediante la cartella esattoriale opposta siano sì dovute, ma nella misura ridotta di un terzo; sulle stesse devono essere calcolati interessi legali dalla data del 30/11/2011 (data entro la quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento in misura ridotta, come emerge dalla lettera di comunicazione doc.4CF) sino al saldo effettivo.

Le spese di lite, a fronte della solo parziale soccombenza di entrambe le parti, vengono interamente compensate tra le stesse.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e pertanto annulla la cartella esattoriale oggetto dell'attuale opposizione;
2. in parziale accoglimento della riconvenzionale svolta dalla Cassa Forense, accerta e dichiara che parte ricorrente è debitrice di somme a titolo di sanzioni civili relative all'omessa trasmissione dei mod.5 degli anni 2007 e 2008, per complessivi € 522,00, oltre ad interessi legali su essa somma dal 30/11/2011 al saldo;
3. compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Reggio Emilia, 26 marzo 2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

